

COMUNE DI CESA  
Provincia di Caserta  
PERV.  
IL 15 GIU 2023  
UFFICIO PROTOCOLLO  
ACQUISITO AL N° 7051



# COMUNE DI CESA

PROVINCIA DI CASERTA

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 42**

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 17 DEL 15-06-2023**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI OBBLIGO DI PULIZIA  
DEI TERRENI - APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE  
RISCHIO INCENDI**

L'anno duemilaventitre addi quindici del mese di giugno,

**ORDINA**

**IL SINDACO**

VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”, il quale, all’art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTE la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti” (pubblicate in G.U. Serie generale n. 128 del 03/06/2022)

VISTA la Legge regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. “Legge di Protezione Civile in Campania”;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;  
Richiama, l’attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell’art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e, in particolare, l’obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati degli appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, incolti e/o abbandonati comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia. altresì:

- Facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- Favorisce la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche ecc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- Può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- Può costituire ricettacolo di sporcizia e rifiuti;

**Considerato** che per le elevate temperature estive, questa situazione può essere causa predominante di incendi che possono estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture, infrastrutture ed abitazioni poste in prossimità delle aree già menzionate;

**Accertato** che numerose strade comunali e/o vicinali risultano quasi intransitabili a causa della mancata potatura di siepi e rami che protendono verso la pubblica via invadendola o comunque rendendo difficoltoso il traffico con pericolo per la pubblica e privata incolumità e creando pericolo d'incendio

**Ritenuto** che nell'ambito del territorio comunale debbono essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue:

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione e rimuovere le possibili cause di incendio;

**Considerato** che l'adozione di provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi e i controlli da parte delle Forze dell'Ordine possono scongiurare danni irreversibili nell'ambiente dell'intero territorio comunale, a causa degli incendi che potrebbero verificarsi per lo stato di abbandono dei terreni su cui si trovano erbacce.

**Vista** la Legge 225/1992 e ss.mm.ii. istituzione del servizio nazionale di protezione civile

**Visto** il D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. *Nuovo codice della strada*

**Visto** la L.R. 7 maggio 1996 n. 11

**Visto** i D.P.G.R. n. 484 del 14.6.2002 e n. 387 del 16.06.2003

**Visto** il D.P.G.R. 184 del 27.06.2012

**Visto** l'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, l'obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio;

**Visto** il Decreto dirigenziale Regione Campania n. 258 del 12-06-2023, con il quale si rende noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre 2023 salvo proroghe;

## **ORDINA**

**CON EFFETTO IMMEDIATO ED OGNI QUAL VOLTA NECESSARIO**

**Ai proprietari e/o** conduttori delle aree e dei terreni privati incolti in qualunque posto del territorio comunale ubicati e lungo le strade e vie di comunicazione anche vicinali di procedere a propria cura e spese alla ripulitura dei terreni da stoppie, frasche, arbusti e residui della coltivazione, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo

sgombero da detriti immondizie, materiale putrescibile e quant'altro possa essere pericolo di incendio

Che i proprietari e/o conduttori di aree a verde urbane, i proprietari e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili delle strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, i responsabili dei cantieri edili dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione al fine di garantire l'incolumità e l'igiene pubblica oltre a ridurre il pericolo di incendio

### ALTRESI'

RICHIAMA i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 20 settembre 2023**, salvo proroghe:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi

boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);

- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre

(art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli

(art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela

patrimonio forestale n. 3/2017):

- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di

incendio come, ad esempio:

- gettare fiammiferi o sigarette accese;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note

come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.

Durante il periodo di massima pericolosità è necessario:

a) che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- b) che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- c) che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- d) che i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, mantengano sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- e) il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n.353/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Alla presente Ordinanza verrà data ampia divulgazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente [www.comune.cesa.it](http://www.comune.cesa.it) sulla pagina Facebook dell'ente, con manifesti affissi nelle pubbliche vie ed avrà effetti a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Cesa

## **D E M A N D A**

al **Comando VV.UU.** a tutte le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

La presente Ordinanza verrà trasmessa:

**Alla Regione Campania**

**All'Amministrazione Provinciale di Caserta**

**Alla Prefettura di Caserta**

**All'ASL CE 2 Caserta**

**Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco**

**Alla Reti Ferrovie Italiane S.p.A.**

**Al Sig. Sindaco del Comune di Aversa**

**Al Sig. Sindaco del Comune di Sant'Arpino**

**Al Sig. Sindaco del Comune di Gricignano d'Aversa**

**Al Sig. Sindaco del Comune di Sant'Antio**

**Alla Soc. Energas Spa deposito di Cesa (Ce)**

**AL COMANDO VV.UU. SEDE**

**AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CESA**

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR Campania o in alternativa entro 120 (centoventi)

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica, nei modi e termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199

CESA, 15/06/2023

  
**Il Sindaco**